

Considerando che, per raggiungere il predetto obiettivo, occorre altresì fissare i limiti minimo e massimo del prezzo di orientamento per i vitelli ad un livello che renda possibile una riduzione delle macellazioni di questi animali ;

Considerando che, per favorire la produzione di carni bovine, è necessario aumentare la redditività di questa produzione rispetto a quella del latte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi d'orientamento validi per la campagna di commercializzazione che inizia il 1° aprile 1965 sono fissati dagli Stati membri in modo che non siano superiori ai prezzi indicati qui di seguito come limiti massimi né inferiori ai prezzi indicati qui di seguito come limiti minimi :

	(moneta nazionale / 100 chilogrammi peso vivo)				
	DM	FF	Lit.	FB/FL	Fl.
<i>Bovini adulti</i>					
Limite minimo	230,—	283,88	35.938	2.875,—	208,15
Limite massimo	245,—	302,40	38.281	3.062,5	221,73
<i>Vitelli</i>					
Limite minimo	312,—	385,09	48.750	3.900,—	282,36
Limite massimo	340,—	419,65	53.125	4.250,—	307,70

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 marzo 1965.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

REGOLAMENTO N. 21/65/CEE DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 1965

relativo alla modifica del regime di scambi intracomunitari di latte condensato zuccherato

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 23,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando, da un lato, che il regime degli scambi istituito dal regolamento n. 13/64/CEE non esclude l'esportazione da uno Stato membro verso un altro Stato membro di latte condensato zuccherato fabbricato nello Stato membro esportatore, nella cui fabbricazione è stato impiegato zucchero che non sia stato sottoposto a dazi doganali o tasse ad esso applicabili nello Stato membro esportatore ;

Considerando, d'altro lato, che l'articolo 3 del regolamento n. 13/64/CEE prevede che il prezzo franco frontiera che serve per il calcolo dei prelievi intracomunitari è determinato in base ai prezzi ai quali i produttori, nello Stato membro esportatore,

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

vendono i propri prodotti partenza fabbrica ; che tali prezzi sono costatati per i prodotti le cui materie prime sono state soggette alla riscossione di dazi doganali e tasse applicabili nello Stato membro esportatore ;

Considerando che pertanto il prezzo franco frontiera così determinato per il latte condensato zuccherato non riflette il prezzo del prodotto nella cui fabbricazione è stato impiegato zucchero che abbia beneficiato di un'esenzione o di un ristorno di dazi doganali o tasse applicabili nello Stato membro esportatore ;

Considerando che, al fine di tener conto delle particolari condizioni in cui si trova il latte condensato zuccherato, è pertanto opportuno prevedere per tale prodotto un regime di scambi intracomunitari che assicurino che all'esportazione il prezzo dello zuc-

chero impiegato nella fabbricazione di tale prodotto sia portato al livello del prezzo dello zucchero destinato al consumo nello Stato membro esportatore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

È incompatibile con l'applicazione del regime dei prelievi intracomunitari istituito dal regolamento n. 13/64/CEE l'esportazione da uno Stato membro verso un altro Stato membro dei prodotti che fanno parte del gruppo n. 5 di cui all'allegato I del regolamento n. 111/64/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, nella cui fabbricazione sia stato utilizzato, durante la fabbricazione o in una precedente fase di lavorazione, zucchero che non sia stato sottoposto ai dazi doganali o a tasse di effetto equivalente applicabili allo zucchero destinato al consumo nello Stato membro esportatore, o che abbia beneficiato di un ristorno totale o parziale di detti dazi doganali o tasse.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 marzo 1965.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

⁽¹⁾ CU n. 130 del 12. 8. 1964, pag. 2174/64.